

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 30 del 16 MAG. 2005

“Modifiche alla Disposizione dei deviatori per il movimento dei treni (O.S. 27/94).”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n° 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n° 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt 4, secondo comma, 10, secondo e terzo comma, 11, quarto comma e 36, primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n° 247/VIG3, emanato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l’esercizio ferroviario;

La presente disposizione è composta di n. 3 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 3 PAGINE
Pagina 1 di 3





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Organizzative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n° RFI/TC.MV.RG/40 del 20/04/2005, con cui si propone l'emanazione di una Disposizione concernente modifiche alla Disposizione dei deviatoidi per il movimento dei treni (O.S. 27/94);

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta Disposizione;

DELIBERA

Art. 1

Al Capitolo I della Disposizione dei deviatoidi per il movimento dei treni (O.S. 27/94) sono apportate le seguenti modifiche:

- Dopo il punto 1 bis è inserito il seguente punto:

1 ter. Nelle stazioni poste su linee munite di attrezzature atte a realizzare sistemi per il controllo della marcia dei treni ed il segnalamento in cabina di guida dei rotabili con blocco radio e prive di segnali fissi luminosi (ERTMS/ETCS L 2), gli itinerari di arrivo si estendono come nei precedenti commi 1 e 1 bis, ma sono delimitati dai segnali fissi previsti su tali linee e definiti nel Regolamento sui Segnali.

- Il punto 5 è così sostituito:

5. La zona di uscita è una zona di sicurezza, situata oltre il termine dell'itinerario di arrivo. Tale zona ha inizio dal termine dell'itinerario di arrivo e si estende per 50 metri nei casi *a)* del punto 1 (3), ed *a)*, *b)* e *c)* primo alinea del punto 1 bis (3) e per 100 metri nel caso *b)* del punto 1, nel caso *c)* secondo alinea del punto 1 bis e nel caso del punto 1 ter. Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza, tali norme devono essere adottate anche per i deviatoidi com presi nella zona di uscita oltre il termine degli itinerari interni ed intermedi (punto 9 bis, punti *a)* e *b)* e punto 9 quater).





- Dopo il punto 9 ter è inserito il seguente punto:

9 quater. Nelle stazioni poste su linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L 2, gli itinerari di partenza si estendono come nei precedenti punti 4 e 4bis, ma sono delimitati dai segnali fissi previsti su tali linee e definiti nel Regolamento sui Segnali.

Per individuare il termine dell'itinerario di partenza, coincidente con l'inizio della piena linea, quando il segnalamento imperativo di protezione in senso opposto è plurimo, si deve fare riferimento al segnale imperativo di protezione esterno e, in tal caso, il termine dell'itinerario di partenza deve essere sempre segnalato sul terreno da una apposita tabella d'individuazione del termine dell'itinerario di partenza, definita nel Regolamento sui Segnali.

Art. 2

Al Capitolo II della Disposizione dei deviatori per il movimento dei treni (O.S. 27/94) è apportata la seguente modifica:

Dopo il punto 17 è inserito il seguente punto:

17 bis. Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2, il collegamento di sicurezza è un vincolo d'impianto tra le apparecchiature atte alla concessione di una Autorizzazione al Movimento e gli enti interessati dal movimento autorizzato, tale da soddisfare le seguenti condizioni:

- a) per la concessione dell'Autorizzazione al Movimento è necessario che gli enti interessati al movimento siano disposti ed assicurati nella posizione voluta;
- b) per rimuovere gli enti da questa posizione occorre che la concessione dell'Autorizzazione al Movimento, relativa al tratto che interessa gli enti, sia stata annullata e, se il treno non ha ancora impegnato i deviatori, revocata a bordo.

Il predetto collegamento è sempre integrato da un dispositivo di bloccamento degli enti che soddisfa alla seguente ulteriore condizione:

- c) per rimuovere gli enti dalla posizione indicata al precedente punto a) occorre, altresì, che il treno si trovi in posizione tale da garantire che la rimozione stessa si effettui in condizioni di sicurezza.

Art. 3

La presente Disposizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del 01 settembre 2005.



Michele ELIA

